

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 603 /A -----

Concessione demaniale n. L/O/ 556 del 26/04/2022 (Pr. n. 38/B.L.)-

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Lesa all'associazione **AMICI DEL LAGO ASD**, tipologia di concessione: **AREE A TERRA OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCIBILI AD ATTIVITÀ AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera b) Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), **BOE PER ORMEGGIO UNITA' DI NAVIGAZIONE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 8,00 METRI** (art. 10 comma 1 lettera h) Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) e **FABBRICATI AD USO COMMERCIALE** (art. 10 comma 1 lettera t) Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – **attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO/SPORTIVE.** -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 586/A del 30.12.2021 per la Gestione Associa-



ta delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----

- vista l'istanza presentata in data 9.04.2021 (Prot. 3032) dall'associazione Amici del Lago Lesa ASD, con sede in Lesa (NO) Via V. Veneto n. 56 (c.f. 91020820030), intesa ad occupare un'area demaniale a terra ed in acqua identificata ed antistante al foglio 10, mappale 901 del CT del Comune di Lesa, ad uso <<private da diporto/sportive>>, unitamente ad una proposta di convenzione per l'utilizzo e gestione delle aree/beni oggetto di concessione e delle aree demaniali limitrofe; -----

- richiamata la deliberazione n. 35 del 30.04.2021 della Giunta Comunale di Lesa, di condivisione dell'istanza di concessione, nonché della convenzione proposta; -----

- visto il nulla osta all'occupazione richiesta rilasciato dal Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca con Prot. 117/21 del 16.08.2021; -----

- visto il nulla osta in sanatoria con prescrizioni "*ai soli fini idraulici*" e autorizzazione "*ai fini della disciplina della navigazione*" rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Tecnico Regionale NOVARA e VERBANIA, con Determinazione Dirigenziale n. 3390/1817B/2021 del 18.11.2021, *per occupazione aree demaniali e campo boe in area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Lesa (NO)*; -----

- vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 621 del 7.12.2021



con la quale si è disposta l'assegnazione dell'area demaniale a terra ed in acqua identificata ed antistante al foglio 10, mappale 901 del CT del Comune di Lesa, in favore dell'Associazione Amici del Lago Lesa ASD; -----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327; -----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.; -----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese; -----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. -----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese; -----

- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori; -----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", all'Associazione:-----

AMICI DEL LAGO LESA ASD, con sede in Lesa (NO) Via V. Veneto n.

56 (c.f. 91020820030), nella persona del Presidente Sig. Lamperti Massimo (c.f. LMP MSM 52S08 F205U), domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, di: -----

occupare un'area demaniale a terra ed in acqua identificata ed antistante al foglio **10**, mappale **901** del CT del Comune di **Lesà (NO)** per complessivi **498,09 mq.**, di cui **431,99 mq.** riconducibili alla tipologia "*Aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro*" (art. 10 comma 1 lettera b) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) e **66,10 mq.** riconducibili alla tipologia "*Fabbricati ad uso commerciale*" (art.10, comma 1 lettera t) Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), oltre a n. **18 boe di ormeggio** riconducibili alla tipologia "*Boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza superiori a 8,00 metri*" (art.10, comma 1 lettera h) Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) identificate con le sigle dal n. **111** al n. **123** e dal n. **126** al n. **130**, al di fuori delle zone portuali, ----- in via ordinaria **dal 2021 al 31.12.2029** (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009), ----- per la seguente attività d'uso: **private da diporto/sportive**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2029**.-----

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2021, determinato in **€ 2.653,69** ai sensi dell'allegato D al Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., è stato interamente versato dal Concessionario in data 10.03.2022; -----



I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI). -----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. -----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.

La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. ---

Art. 3 – Si da atto delle “*garanzie*” di € 2.400,11 costituite dal Concessionario in favore dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante, quanto ad € 1.050,00 con versamento in data 12.08.2019 e a saldo con versamento di € 1.350,11 in data 22.04.2022. -----

Le “*garanzie*” così prestate saranno svincolate, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. -----

Art. 4 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte




le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso, con esclusione delle opere di natura strutturale sui manufatti esistenti. In particolare il Concessionario, così come indicato negli atti autorizzativi (determinazione n. 3390/1817B/2021 del 18.11.2021 della Regione Piemonte), si impegna all'osservanza delle seguenti condizioni: -----

- a) *le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dal mantenimento delle opere stesse;*
- b) *i sistemi di ancoraggio delle boe dovranno essere di lunghezza sufficiente e/o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permettere il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago; -----*
- c) *il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici del Settore competente) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni*



in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità; -----

d) *restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero. -----*

 Il Concessionario rimane inoltre obbligato a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla convenzione approvata con DGC di Lesa n. 35 del 30.04.2021 che allegata alla presente ne forma parte integrante; -----

Art. 5 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione

Art. 6 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione con-

cedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

Art. 7 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----
- per mancato rispetto delle condizioni previste ed indicate nella convenzione approvata con DGC di Lesa n. 5 del 30.04.2021,allegata alla presente; -

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso. -----

Art. 8 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). ----

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, ammini-



strativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione. -----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. -----

Art. 9 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----

Art. 10 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione. -----

Art. 11 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario. -----

Art. 12 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----



Art. 13 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene in oggetto e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. -----

Art. 14 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. -----

Art. 15 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----

Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. -----

In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'uffi-



cio. -----

Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni. -----

Art. 16 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----

Lesà li, 26/04/2022



Il Responsabile del Servizio
Geom. Melone Renato



Il sottoscritto Lamperti Massimo (c.f.: LMP MSM 52S08 F205U) in qualità di Presidente dell'Associazione Amici del Lago Lesa ASD (c.f. 91020820030), dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 5 (divieto di subconcessione), 6 (divieto di compiere innovazioni), 7 (decadenza del Concessionario), 8 (responsabilità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 10 (variazioni per pubblico interesse), 11 (spese atto), 13 (efficacia della concessione), 14 (rinnovo della concessione), 15 (restituzione del bene)

.....li, 26/04/2022



Registrato a Borgomanero, Comune di Arona 27/4/22, N. 724, Mod. 3
Imposta sostitutiva pagamento effettuato
in data 22/4/22 BANCA CARISAL
per € 178,00 (Quattrecento sessantotto e 00/100)
Carmelina Elena BARBAGALLO *
*firma su delega della Direttrice Provinciale
Sabrina Beltramino

15 APR 2021

3033

CONVENZIONE



PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREE E BENI DEMANIALI ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "AMICI DEL LAGO - LESA"



PREMESSO

- che il Comune di Lesa riconosce e sostiene le associazioni /organizzazioni sportive presenti sul territorio nei loro programmi volti a migliorare le attività promozionali tecniche e formative, mentre è funzione specifica delle Istituzioni Pubbliche la creazione delle condizioni necessarie per la pratica sportiva di tutti i cittadini e per la vita e le attività delle organizzazioni sportive, favorendo un riequilibrio delle risorse finanziarie ed impiantistiche a favore dello sport;
- che è interesse del Comune di Lesa sostenere l'attività di promozione dello sport svolta attraverso le associazioni che dimostrino di avere capacità tecniche e valori sociali educativi;
- che l'art.113 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 consente di affidare lo svolgimento di servizi pubblici privi di rilevanza economica ad enti ed associazioni tramite Convenzione;
- che l'art. 90 comma 25 della legge 27 dicembre 2002 n.289 consente, in caso l'Ente locale intenda affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi, di privilegiare le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte ad una delle Federazioni sportive nazionali;
- che il Comune di Lesa ha in concessione/utilizzo le aree demaniali del lungolago per le quali è in fase di rilascio la relativa concessione demaniale;
- che il Comune di Lesa, attraverso l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore intende affidare ad un soggetto idoneo la gestione di parte delle aree/beni come più avanti definiti, di cui alla sopraccitata Concessione demaniale;
- che con atto costitutivo in data 26.02.2019, registrato all'Ufficio del Registro di Borgomanero sportello di Arona al n. 290, serie 3 in data 27.02.2019, si costituiva l'associazione sportiva dilettantistica non lucrativa denominata Circolo Velico LESA;
- che l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ha autorizzato, con PEC Prot. 5713 in data 05.08.2019, l'occupazione anticipata di una porzione dell'area demaniale sul lungolago V. Veneto di Lesa nonché dell'antistante campo boe all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Circolo Velico Lesa", in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 80 dell'11.07.2019;
- che in data 10.12.2019 il sopraccitato Circolo Velico Lesa cambiava la propria denominazione in "Amici del Lago - Lesa";

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP.N. 603/A DEL 26/04/2022

RESPONSABILE
UFFICIO ASSOCIATO

- che in data 26 ottobre 2020 la FIV (Federazione Italiana Vela) comunicava l'accoglimento, durante la seduta del Consiglio Federale del 24.10.2020, della domanda di affiliazione alla Federazione, presentata dalla ASD Amici del Lago Lesa

- che l'Associazione sopra indicata intende attivarsi al fine di acquisire la concessione demaniale ordinaria delle seguenti aree, offrendo contestualmente le prestazioni di seguito indicate;

- che la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per *finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali* (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22).

- che con deliberazione della Giunta Comunale di Lesa n. _____ del _____ è stato condiviso il presente testo di Convenzione per l'affidamento in concessione delle aree/beni più sotto descritti all'Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Lago - Lesa;

TUTTO CIO' PREMESSO,

previa procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dei beni appartenenti al Demanio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 241/90 e s.m.i., della l.r. n. 2/2008 e s.m.i. e relativo regolamento attuativo n. 13/R el 28.07.2009 e s.m.i.

TRA

L'Unione di Comuni Collinari del Vergante - Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore con sede in Lesa (NO), Via Portici n. 2 – c.f. 90009820037, rappresentata dal Geom. Renato Melone il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione in qualità di Responsabile dell'area Tecnica/Demanio (qui di seguito più semplicemente denominata Unione);

il Comune di Lesa con sede in Lesa (NO), Via Portici n. 2 – c.f. 00439190034 rappresentata dal _____ il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione in qualità di _____ (qui di seguito più semplicemente denominata Comune);

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Lago - Lesa avente sede legale in Lesa via Vittorio Veneto, 56 C.F. 91020820030 rappresentata dall' Ing. Massimo Lamperti il quale agisce in nome e per conto dell'ente rappresentato in qualità di Presidente pro-tempore (qui di seguito denominata ASD Amici del Lago o più semplicemente ASD)

(Qui di seguito congiuntamente le Parti)



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) PREMESSE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

2) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Unione affida all'ASD Amici del Lago, in forma esclusiva, la concessione delle aree demaniali e strutture annesse nonché dell'antistante campo boe come rappresentati nell'elaborato che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e che costituisce parte integrante del presente atto.

Trattasi in particolare di:

- quattro strutture ad arco, parte su area del demanio idrico e parte su demanio comunale, per una superficie totale di 130 mq ca, contrassegnate come "Parte A"
- un arenile di superficie pari a 283 mq ca contrassegnato come "Parte B" e comprensivo di accessi stradali e pedonali
- una porzione di arenile di superficie pari a 149 mq ca contrassegnato come "Parte C", soggetta alle fluttuazioni del livello idrometrico del lago e pertanto di utilizzo limitato
- un campo boe composto da n.18 boe, contrassegnate con i numeri da 111 a 130 (con esclusione dei numeri 124 e 125)

3) ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTE DALL'ASD AMICI DEL LAGO

L'ASD Amici del Lago si impegna a diffondere e sviluppare le pratiche sportive con riferimento prioritario alla vela, ma con riguardo anche ad altre discipline quali voga, pesca, nuoto etc, promuovendo sia l'attività sportiva agonistica che paralimpica e promozionale a favore dei ragazzi delle scuole, site in particolare sul territorio dell'Unione di Comuni Collinari.

L'attività sportiva per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie presenti sul territorio del comune di Lesa, dovrà essere svolta gratuitamente dall'ASD. L'ASD si impegna a presentare un report annuale sulle attività svolte entro il 31 dicembre di ogni anno direttamente al Comune di Lesa.

4) GESTIONE DELLE AREE E DEI BENI

L'ASD Amici del Lago si impegna a gestire le aree ed i beni di cui al precedente articolo 2 attraverso i seguenti servizi:

- presenza di un proprio incaricato per almeno 4 ore giornaliere e per 5 giorni alla settimana
- mantenimento degli arenili e delle strutture ad arco puliti ed agibili

- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree/beni demaniali come da normativa vigente, con esplicita esclusione di tutte le parti strutturali.

5) GESTIONE DEL CAMPO BOE

l'ASD Amici del Lago si impegna a garantire i seguenti servizi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di ormeggio (intendendosi per tali l'insieme costituito da corpo morto, catena, tessile, boa e relativi accessori).
- messa a disposizione di natanti a remi o a motore per trasbordo di cose e persone.

6) CANONE ANNUALE

Il canone annuale dovuto dall'ASD Amici del Lago all'Unione di Comuni Collinari è così predeterminato (con riferimento all'anno 2021), fatta salva la definitiva verifica della consistenza delle aree da occupare:

- strutture ad arco, "Parte A" Euro 362,99;
- arenile "Parte B", Euro 466,26;
- arenile "Parte C", Euro 245,49;
- campo boe, Euro 1352,69;

Per un importo totale di Euro/anno 2.427,43, da pagarsi secondo la normativa regionale vigente (28 febbraio).

7) ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL'ASD AMICI DEL LAGO

È vietato il sub affidamento a terzi della gestione delle aree e dei beni oggetto della presente Convenzione, salvo autorizzazione rilasciata dall'Unione di Comuni Collinari. Si intende comunque che in tal caso tutte le pattuizioni contenute nella presente Convenzione saranno in capo al sub affidatario.

Sono a carico dell'ASD Amici del Lago i costi derivanti dall'uso delle aree e dei beni affidati, quali:

- utenze (energia elettrica, acqua)
- pulizie (manodopera, acquisto prodotti ed attrezzature)
- piccola manutenzione
- compensi a personale impiegato in varie mansioni
- tutte le spese derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, eventi ecc. comunque in linea con le finalità statutarie dell'ASD

Sono inoltre a carico dell'ASD i seguenti oneri:

- manutenzione ordinaria e pulizia dell'arenile posto sotto il ristorante "Il Rapanello", meglio individuato con le lettere "D" ed "E" nell'allegata planimetria. In caso di affidamento a terzi dei posti di ormeggio ubicati presso il suddetto arenile, l'ASD si impegna a vigilare e verificare il corretto utilizzo degli spazi concessi così come sarà stabilito dall'Unione e/o dal Comune;

- l'ASD si impegna a vigilare e verificare il corretto utilizzo del pontile pubblico ubicato sul lungolago di Lesa secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Unione e/o dal Comune;

- l'ASD si rende comunque disponibile a valutare l'erogazione di altri servizi lacuali che dovessero rendersi necessari (quali ad esempio l'assistenza all'attracco dei battelli di linea della NLM).

8) DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è in vigore a partire dalla data della sua stipula ed ha la durata di anni nove, e cioè dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2029.?

L'ASD Amici del Lago potrà darne disdetta anticipata, previa comunicazione scritta da inviare all'Unione di Comuni Collinari almeno sei mesi prima della scadenza naturale della Convenzione stessa. In tal caso, l'ASD Amici del Lago si impegna comunque a garantire il servizio di gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di notifica della disdetta.

9) RESPONSABILITA'

La responsabilità per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare per l'utilizzo delle strutture e delle aree oggetto della presente Convenzione sono in capo all'ASD Amici del Lago.

L'ASD Amici del Lago ha comunque l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa RC per danni a persone e/o cose, copia della quale dovrà essere depositata presso gli uffici dell'Unione di Comuni Collinari.


10) RESTITUZIONE DELLE AREE E DEI BENI

Scaduta o revocata la Concessione, l'ASD Amici del Lago dovrà restituire i beni concessi secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente.

Le aree ed i beni dovranno essere restituiti puliti ed in ordine, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

11) CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale. Ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti l'interpretazione e la corretta esecuzione della Concessione è rimessa esclusivamente a di Verbania, competente per territorio.



12) PUBBLICITA'

I proventi della pubblicità effettuata all'interno delle aree e delle strutture oggetto della Convenzione sono di esclusiva pertinenza dell'ASD Amici del Lago, fatte salve le vigenti imposte comunali.

13) VIGILANZA E CONTROLLI

L'Unione di Comuni Collinari eserciterà la vigilanza sulla gestione delle aree e dei beni affidati al fine di verificare il rispetto da parte dell'ASD Amici del Lago degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

14) SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti al presente atto sono poste a carico dell'ASD Amici del lago.

15) REVOCA

La presente Convenzione potrà essere revocata da parte dell'Unione di Comuni Collinari in caso di gravi e comprovate inadempienze da parte dell'ASD Amici del Lago rispetto agli obblighi qui previsti e tali da pregiudicare la regolarità ed il corretto andamento della gestione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lesa, data _____

Per l'Unione dei Comuni Collinari del Vergante - Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore

Per il Comune di Lesa

Per L'Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Lago - Lesa


Allegato A – Planimetria

Z:\GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO\Ufficio Associato\CONCESSIONI\UNIONE\LESA\CVL\bozza convenzione gennaio2021.doc




TAV.1 - PLANIMETRIA ORTO FOTO - ZONA PORTUALE - COMUNE DI LESA - VISTA DI INSIEME

scala 1:200




PARTE A - PIANTA SUPERFICIE COPERTA QUOTATA

scala 1:100



PROSPETTO



PIANTA SUPERFICIE COPERTA




GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP. N. 603/A DEL 26/04/2022

RESPONSABILE
UFFICIO ASSOCIATO




arenile



GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
 ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
 REP. N. 603/A DEL 26/04/2022
 RESPONSABILE
 UFFICIO ASSOCIATO

TAV.3 - ZONA PORTUALE
PARTE B-C - PIANTA ARENILE QUOTATA



COSTANZA TRALE BOE
 a) m. 50,00
 b) m. 40,00
 c) m. 30,00
 d) m. 25,00
 e) m. 15,00
 f) m. 20,00
 g) m. 20,00
 h) m. 30,00

LOCALIZZAZIONE 20 BOE DI CUI E' RICHIESTA
 IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE
 - dal n° 0119 - al n° 0120 -

Comune di **LESA**
 strada statale del Sempione

concessionario: signa **Motta Isabella**

ELABORATO PLANIMETRICO ALLEGATO
 ALLA RICHIESTA DI RINNOVO CONCESSIONE
 DI 20 BOE PER ORMEGGIO NATANTI

IL TECNICO
[Signature]
 [Stamp]

IL RICHIEDENTE
[Signature]
 [Stamp]

LESA - dicembre 2000 -

PLANIMETRIA
 scala 1:500



GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
 ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
 REP. N. *603/A* DEL *26/04/2022*

UNIONE DEI COMUNI COLLINARI DEL
 BELGATE
 LESA
 MEIN
 VERGA
 RESPONSABILE
 UFFICIO ASSOCIATO
[Signature]